



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti,

RISOLVE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Modalità di raccolta

I giorni, gli orari, i luoghi e le modalità per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, scarti vegetali, carta, cartoni, rifiuti speciali, tessili, ingombranti e materiali recuperabili sono stabiliti come dal calendario annuale del Comune di Brissago distribuito a tutti i fuochi.

CAPITOLO II

Rifiuti solidi urbani

Art. 2

Modalità di
esposizione

¹I rifiuti solidi urbani devono essere depositati nei sacchi ufficiali del Comune di Brissago oppure direttamente in un contenitore privato chiuso mediante apposito sigillo.

²Il numero dei contenitori è fissato come segue:

- a) stabili abitativi: 1 contenitore obbligatorio a partire da 4 appartamenti o unità abitative e 1 contenitore supplementare in caso di frazione uguale o superiore a 2 appartamenti. Per questi contenitori è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali del Comune.
- b) industria, commercio e artigianato: il numero dei contenitori con capienza di 800 litri è determinato dall'effettivo volume di rifiuti prodotti esposti per il ritiro. Saranno ritirati unicamente i rifiuti depositati nei contenitori muniti dell'apposito sigillo ufficiale.

All'interno dei contenitori muniti di sigillo, i rifiuti, per ragioni di igiene, devono essere comunque confezionati con dei sacchi omologati.

³ L'utilizzo del contenitore è soggetto ad autorizzazione Municipale, previa regolare domanda inoltrata all'Ufficio tecnico comunale. In casi particolari l'uso dei contenitori può essere vietato, in particolare nei quartieri difficilmente accessibili con i veicoli per la raccolta.

⁵ Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio dell'automezzo del servizio o privi del sigillo ufficiale non vengono vuotati. Non verranno nemmeno vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di manutenzione non sono più correttamente manovrabili.

⁶ L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle singole attività economiche. Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danni ai contenitori.

⁷ L'acquisto dei contenitori da parte delle economie domestiche, dei proprietari degli stabili o delle singole attività economiche deve avvenire tramite l'Ufficio tecnico.

CAPITOLO III

Centri di raccolta

Art. 3

Accesso alle
infrastrutture

¹ Possono usufruire dei centri di raccolta:

- a) i cittadini residenti nel Comune;
- b) i proprietari di residenze secondarie nel Comune.
- c) le aziende aventi sede sul territorio comunale, nella misura in cui i rifiuti depositati non eccedono dei quantitativi paragonabili a quelli di un'economia domestica. Per quantitativi maggiori vi è l'obbligo di smaltimento presso le ditte autorizzate e a proprie spese.

² Le ditte di trasloco o di pulizia e gli artigiani possono consegnare piccole quantità di materiale per conto di terzi, aventi comunque diritto ai sensi del cpv. 1. Se richiesto, devono rilasciare una dichiarazione scritta che confermi la provenienza del materiale che intendono consegnare.

³ Presso gli ecocentri possono essere smaltiti unicamente piccoli quantitativi di scarti vegetali (al massimo 100 kg) da parte delle economie domestiche. Lo smaltimento di quantitativi maggiori o derivanti da attività professionali o accessorie non è consentito, dovendo essere consegnati a proprie spese presso un impianto di compostaggio autorizzato.

Art. 4

Rifiuti ammessi

¹ I seguenti rifiuti possono essere depositati all'ecocentro:

- a) carta e cartone puliti;
- b) vetro di bottiglie, contenitori alimentari in vetro puliti;
- c) lattine in alluminio e latta puliti;
- d) ferro;
- e) alluminio;
- f) altri metalli, ghisa, rame, ottone, ecc.;
- g) legno e derivati del legno (esclusi grossi rami, tronchi e ceppaie, tralci di vite e scarti della potatura);
- h) materiale ingombrante non riciclabile;
- i) PET da bottiglie per bibite;
- j) polistirolo;
- k) olii minerali e vegetali;
- l) elettrodomestici e apparecchi elettrici, cavi elettrici, ecc.;
- m) apparecchiature elettroniche, telefoni, fax, video, PC, TV, radio, ecc.
- n) lampade, tubi e lampadine fluorescenti e a LED;
- o) scarti vegetali provenienti da lavori di giardinaggio eseguiti da privati, fino a massimo 100 kg/anno, quantitativi superiori devono essere consegnati direttamente alla piazza di compostaggio convenzionata;
- p) materiale inerte in piccole quantità, ad esempio specchi, vetri da finestra, ceramiche, terracotta o materiali derivanti da piccoli lavori edili eseguiti da privati fino a un massimo di 0,5 m³/anno;
- q) lastre e vasi in eternit senza amianto, vasi in terracotta, pietrame e simili;
- r) tessili, abiti e scarpe in buono stato;
- s) rifiuti speciali quali prodotti per pulizia, vernici, diluenti, prodotti fitosanitari e simili;
- t) medicinali scaduti;
- u) capsule da caffè in alluminio;
- v) cartucce per stampanti, CD e DVD;
- w) tappi e composti in sughero.

² Presso gli ecocentri "Scuole" e "Caregnano" saranno disponibili unicamente gli assortimenti principali e di uso più frequente.

³ Il Municipio si riserva di modificare gli assortimenti e le ubicazioni dei punti di raccolta in funzione dei contenitori disponibili e dell'ottimizzazione della raccolta differenziata.

Art. 5

Quantitativi
ammessi

Allo scopo di evitare possibili abusi o un uso sproporzionato degli ecocentri, vengono definiti i seguenti quantitativi massimi annui per consegna rifiuti:

- a) scarti vegetali dalle economie domestiche massimo 5mc;

- b) materiale inerte 1mc;
- c) ingombranti e legname massimo 5mc.

Art. 6

Modalità di consegna

Il materiale ammesso, nel caso di diverse tipologie di rifiuti, deve essere scaricato, separato e depositato personalmente dagli utenti negli apposti contenitori, tenuto conto delle seguenti disposizioni e di eventuali indicazioni impartite sul posto dal personale addetto:

- a) il materiale non riciclabile ed il legname devono essere spaccati e accatastati nelle apposite benne nel modo più ordinato possibile per ridurre il volume occupato;
- b) nelle benne del vetro può essere depositato unicamente il vetro di bottiglie, vasetti per alimentari e simili previa sciacquatura e separazione delle parti di diverso materiale come tappi e coperchi o altri rivestimenti;
- c) è vietato dissimulare rifiuti misti all'interno di sacchi o altri contenitori.

Art. 7

Divieto di deposito

¹ È vietato depositare materiali all'esterno degli ecocentri al di fuori degli orari di apertura, come pure gettare oggetti e materiali oltre le recinzioni dei punti di raccolta.

² Per garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza dei punti di raccolta, nel caso in cui i contenitori siano colmi, è vietato scaricare materiale fuori dai contenitori sia negli ecocentri che nei punti di raccolta decentralizzati. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua nei contenitori o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.

Art. 8

Sicurezza

Gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dagli addetti, ma soprattutto le seguenti norme di comportamento atte a garantire la sicurezza degli addetti e degli utenti:

- a) all'interno dell'ecocentro e delle piazze di raccolta è vietato fumare;
- b) non è consentito entrare nelle benne dei rifiuti, o far uso di scale;
- c) non è consentito prelevare materiali e oggetti dai contenitori e dalle benne;
- d) all'ecocentro e nelle piazze, i bambini e gli animali devono essere sorvegliati;
- e) è vietata la sosta di veicoli e persone all'interno dell'ecocentro e delle piazze di raccolta oltre il tempo necessario per lo scarico delle merci;
- f) gli spostamenti con i veicoli all'interno dell'ecocentro e delle piazze di raccolta devono avvenire a passo d'uomo e secondo le indicazioni del personale addetto;

- g) il personale addetto ha la facoltà di allontanare dall'ecocentro coloro che perturbano l'ordine e la sicurezza o che si rifiutano di seguire le indicazioni contravvenendo alla presente Ordinanza;
- h) nelle fasi di attesa e durante lo scarico del materiale i motori dei veicoli devono essere spenti.

CAPITOLO IV

Finanziamento

Art. 9

Tasse

¹ La tassa base (IVA esclusa) è così fissata:

- a) economia domestica persona sola
fr. 120.00
- b) economia domestica due o più persone
fr. 150.00
- c) residenze secondarie
fr. 150.00
- d) economie domestiche esenti dal pagamento dell'IC
esenti
- e) utenti con una produzione di rifiuti medio-bassa, quali uffici commerciali e professionali, magazzini, esercizi pubblici, negozi, garage, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani, farmacie, banche, etc.
fr. 200.00
- f) utenti con una produzione di rifiuti medio-alta, quali per esempio alberghi industrie, fabbriche, ospedali, case per anziani, istituti, grandi magazzini, centri commerciali
fr. 600.00

³ La tassa sul quantitativo, per sacco o contenitore, è così stabilita (IVA inclusa):

- a) sacco da 17l
fr. 0.70
- b) sacco da 35l
fr. 1.10
- c) sacco 60l
fr. 2.10
- d) sacco da 110l
fr. 3.20
- e) contenitore da 600 o 800 litri, rifiuti non pressati, sigillo ufficiale per contenitore e per volta
fr. 25.00

⁴ La tassa causale per scarti vegetali e biomasse smaltiti direttamente dalle economie domestiche è così stabilita (IVA esclusa):

- a) contenitore da 120l
fr. 60.00
- b) contenitore da 240l

- fr. 120.00
- c) contenitore da 660l / 800l
fr. 440.00
- d) fascine lunghezza max. 120 cm, diametro 30 cm e peso 25 kg
fr. 2.00/pz
- e) consegna diretta al centro di raccolta per quantitativi che superano i 2mc
fr. 50.00/mc

CAPITOLO V

Norme esecutive e finali

Art. 10

Controlli

¹ Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi e a ispezionare i contenitori per verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.

² Il Comune può organizzare dei controlli e installare dei sistemi di videosorveglianza sia a titolo preventivo che allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

Art. 11

Infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 21 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.

Art. 12

Responsabilità

¹ Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate alla consegna dei rifiuti per la raccolta, nonché all'interno degli ecocentri e dei punti per la raccolta differenziata.

² L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori in seguito al conferimento in maniera negligente di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi.

Art. 13

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(R. Ponti)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale no. 5595.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 09.04.2020 e il 25.05.2020.